# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3147-A

# RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

**(FINANZE E TESORO)**

(RELATORE **NAPOLITANO FRANCESCO**)

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

***nella seduta del 23 febbraio 1971 (Stampato n. 1507)***

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
**(PRETI)**

***Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 23 febbraio 1971***

—

## Conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, concernente la variazione delle tabelle dei prezzi dei generi di monopolio, annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni

***Presentata alla Presidenza il 3 marzo 1971***

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge relativo alla conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, già approvato dal Senato, si propone due obiettivi fondamentali:

1) la parificazione dei ricavi di esercizio che l'amministrazione dei Monopoli percepisce, per la distribuzione dei generi di monopolio, agli effettivi costi odierni;

2) la riduzione dell'imposta di consumo sulle sigarette estere da lire 500 e da lire 480 il pacchetto, a lire 450 e lire 440, come misura specifica anticontrabbando.

L'adeguamento delle quote di distribuzione si è reso necessario in quanto, queste, erano ferme dal 1962 per le sigarette e dal 1959 per gli altri generi di monopolio. Dai dati Istat risulta infatti che i costi degli ele-

menti che compongono la spesa di distribuzione sono aumentati nella media del 40 per cento; entro tali limiti è stato operato l'aggiornamento, che poteva essere affrontato o con l'aumento dei prezzi di vendita al pubblico, oppure con una relativa diminuzione dell'imposta di consumo. Non v'è dubbio che l'amministrazione dei Monopoli non poteva più caricare sul proprio bilancio aziendale tali aumenti di costi di distribuzione senza compromettere la propria capacità operativa in un momento in cui maggiormente è presente la concorrenza del mercato comunitario.

Non vi era dunque altra scelta che far fronte a tali aumenti di costi con la diminuzione dell'imposta di consumo.

Bisognava però evitare una diminuzione effettiva del gettito complessivo del settore. A tal fine si è ritenuto di risolvere il problema, sulla scorta della esperienza recente e remota, attraverso una appropriata diminuzione del prezzo delle sigarette estere, in maniera da scoraggiare, sia pure parzialmente, il contrabbando di tali prodotti, che oggi arreca allo Stato un danno valutato in 200 miliardi annui.

D'altronde è vero che la domanda dei tabacchi presenta un alto grado di anelasticità, ma soltanto in senso assoluto. I fumatori non aumentano o non diminuiscono per effetto delle variazioni del prezzo, ma non v'è dubbio che una parte di essi può trasferirsi dal consumo legale a quello illegale o viceversa, a seconda dell'entità del guadagno in relazione al rischio, sia morale che economico.

Tale affermazione trova riscontro nella realtà. Infatti, attraverso uno studio econometrico condotto su una lunga serie di dati statistici, si è rilevato che con la diminuzione dei prezzi a cui ha dato luogo l'applicazione del decreto legge, le entrate tributarie dovrebbero aumentare di circa 42 miliardi in un anno, con una parallela compressione del consumo clandestino. Al contrario l'aumento dei prezzi, decretato nel 1969, ha avuto conseguenze negative sull'entrata globale, tanto che il tasso di incremento della stessa, che prima dell'aumento era del 7,2 per cento è caduto, dopo l'aumento, al 5,8 per cento facendo venire meno le previsioni di un maggiore incasso.

È da porre poi in rilievo che il provvedimento che si raccomanda alla nostra approvazione non modifica assolutamente le quote spettanti alle ditte estere fornitrici, che continueranno a riscuotere le stesse somme.

I rivenditori poi, lungi dal vedere diminuite le entrate derivanti dalle percentuali di aggio, che rimangono immutate, per effetto della diminuzione del prezzo delle sigarette estere, vedranno invece aumentati i loro guadagni, quale conseguenza del prevedibile maggior volume di vendite che si trasferiranno dal consumo illegale a quello legale.

È da escludere infine che con il presente provvedimento si accentui la regressività dell'imposta, in quanto essa subisce una generale riduzione dal 2 al 3 per cento per tutti i tipi di sigarette. Essa infatti passa dall'80-76 per cento al 78-73 per cento del prezzo di vendita rimanendo comunque la più alta tra quelle degli altri Paesi comunitari.

Con le osservazioni che precedono si raccomanda alla Camera l'approvazione del disegno di legge di conversione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, concernente la variazione delle tabelle dei prezzi dei generi di monopolio, annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni.

## TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

*Identico.*